



CITTÀ DI PARABIAGO

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Firmato anche digitalmente

CONSIGLIO COMUNALE Delibera n. 79 Del 18-12-2015	Classificazione: Categoria 01 Classe 06 Fascicolo 11
---	---

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO IN *HOUSE PROVIDING* A AMGA S.P.A. DI LEGNANO ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di prima convocazione

Seduta pubblica

L'anno 2015 il giorno 18 del mese di Dicembre, alle ore 20:30, in Parabiago, nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri a mezzo dei messi comunali. La convocazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio a norma di legge.

I consiglieri assegnati ed in carica sono:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
CUCCHI RAFFAELE	X			BORGHI FRANCO	X		
GRANDINI MARIO	X			LOTTERIO ANDREA	X		
BELLONI GIANEMILIO	X			DELL'ACQUA ROBERTO	X		
FERRARIO LUCA	X			RONCHI ALDO	X		
ZERBINI STEFANIA	X			RIMOLDI PAOLO	X		
PATTARELLO GIORGIO	X			VITALI CHRISTIAN	X		
GHIANI ALESSANDRA	X			SCHIRRU LAURA	X		
COLOMBO GIORGIO	X			COGLIATI ANNA MARIA	X		
BOLLATI EDOARDO	X						

PRESENTI: N. 17

ASSENTI: N.

Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale, Dr. Domenico d'Apolito.

Il Dott. Franco Borghi assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i consiglieri a trattare l'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI PARABIAGO
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 18/12/2015
PRODC N .79/2015

DELIBERAZIONE N. 79

OGGETTO: Gestione del servizio dell'illuminazione votiva presso i cimiteri comunali. Affidamento in *house providing* a AMGA S.p.A. di Legnano ed approvazione del contratto di servizio.

Presenti n. 17 Consiglieri, nominativamente indicati nel frontespizio del presente verbale, su 17 assegnati e in carica.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni, signori: Adriana Nebuloni, Maria Enrica Slavazza, Diego Scavini, Elisa Lonati, Dario Quieti.

Illustra l'argomento l'Ass. Quieti. Segue l'intervento del Consigliere Colombo, come integralmente riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, diventerà parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con contratto sottoscritto in data 01.03.1984 l'Amministrazione Comunale di Parabiago a seguito di espletamento di gara affidava alla Ditta Grimi Ferruccio s.a.s. di Parabiago la gestione del servizio lampade votive presso i cimiteri comunali per il periodo 01.01.1984-31.12.1988.

Con Delibera di G.C. n°267 del 14.05.1986 veniva prorogato il servizio per ulteriori 7 anni portando la scadenza al 31.12.1995.

Con delibera del Commissario Straordinario n°569 del 19.10.1993 l'Amministrazione Comunale approvava un nuovo contratto per la gestione della luce votiva presso i cimiteri, stipulato con la ditta Grimi Ferruccio s.a.s. di Parabiago per un periodo di venti anni con decorrenza dal 01.01.1996 al 31.12.2015.

Con lettera prot. comunale n°1805 del 22.01.2015 la Sig.ra Barbieri Gloria, vedova del Sig. Grimi Ferruccio (deceduto in data 17.11.2014), comunicava che gli eredi intendevano portare alla scadenza naturale il contratto ma che oltre tale termine non avrebbero più assicurato il servizio.

Per quanto sopra, al fine di garantire la continuità del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, occorre prevedere, a partire dal 01.01.2016 una nuova formula gestionale.

Considerato che:

Il servizio cimiteriale attinente la gestione delle lampade votive, o "*illuminazione votiva*", è stato qualificato come un servizio pubblico locale (Vedi Sentenza n.1893 del Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 aprile 2006) e può assumere la configurazione di concessione di pubblico servizio data la possibilità di remunerazione del servizio dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo (Vedi Sentenza n. 4 del Tar Lombardia Milano, Sezione I, 9 gennaio 2007);

La normativa nazionale dei servizi pubblici negli ultimi anni è stato oggetto di forte trasformazione, che ha inciso sull'originaria disciplina organica contenuta negli articoli 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), con un'evoluzione scandita dall'abrogazione dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008 prodotta dal referendum del 12-13 giugno 2011, e dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011;

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è ora rinvenibile nell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nell'art. 34, commi 20 e segg. del D.L. 179/2012, conv. in l. 221/2012, oltre che nella normativa comunitaria;

Nel contesto normativo di riferimento vigente, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può pertanto avvenire in alternativa:

- a società di capitale individuata attraverso l'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
- a società a capitale misto pubblico e privato attraverso l'espletamento di procedura di gara di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
- a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano - affidamento c.d. in house - (Secondo l comma 8 dell'art. 4 del d.l. 95/2012 "*A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house....*".);

Rilevato che:

Il Comune di Parabiago detiene partecipazioni nella società AMGA Legnano S.p.A., il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici, la quale svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci tra i quali anche il servizio dell'illuminazione votiva;

Stante l'imminente scadenza dell'attuale concessione del servizio di gestione dell'illuminazione votiva dei cimiteri comunali risulta necessario per il Comune di Parabiago, al fine di garantire la continuità del servizio per la cittadinanza, procedere alla nuova assegnazione del servizio in questione previa scelta della forma di organizzazione dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito nella normativa di settore come sopra riportato;

Trattandosi già di un servizio gestito esternamente da oltre 30 anni, non si ritiene praticabile la gestione in economia;

Per quanto sopra:

Richiamata la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, della legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del d.l. 18.10.2012, n. 179, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1);

Visto lo schema del contratto di servizio che regolerà i rapporti tra Amministrazione comunale ed AMGA Legnano S.p.A. allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, (all. 2), condiviso dalla società stessa;

Dato atto che:

Lo statuto sociale di AMGA S.p.A. riporta tutte clausole richieste dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria per rivestire le caratteristiche di un organismo in house;

Non esistono convenzioni CONSIP attive per il predetto servizio;

Le condizioni previste per l'affidamento in house alla società partecipata dall'Ente non risultano peggiorative rispetto a quelle attuali, prevedendo il riconoscimento al Comune di Parabiago di un canone annuale iniziale pari ad € 6.000,00 soggetto ad adeguamento ISTAT;

Rilevato che l'argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione Congiunta Affari Istituzionali e Generali - Bilancio - Programmazione e Finanze - LL.PP. nella seduta del 09.12.2015;

Visto il T.U.E.L. e la disciplina comunitaria in materia di servizi di interesse generale e, in particolare, in materia di "in house providing";

Visto l'orientamento favorevole espresso in merito dalla Giunta comunale, nella seduta del 29.09.2015;

Vista la relazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince la convenienza economica dell'operazione;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n.267/2000, allegato al presente atto;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio competente e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge, presenti e votanti 17 Consiglieri;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto e di fare propria la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, della legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del d.l. 18.10.2012, n. 179, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1).
3. Di affidare ad AMGA Legnano S.p.A., in quanto società a capitale interamente pubblico, conformata al modello "in house" previsto dall'ordinamento nazionale e comunitario, la gestione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, a partire dal 01.01.2016 sino al 31.12.2020.
4. Di approvare, contestualmente, lo schema di contratto di servizio che regolerà i rapporti tra Amministrazione Comunale ed AMGA Legnano S.p.A., allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, (all. 2) e condiviso dalla società stessa.
5. Di dare atto che tale documento prevede la corresponsione, a favore del Comune di Parabiago, di un canone annuale iniziale pari ad € 6.000,00, soggetto ad adeguamento ISTAT.
6. Di autorizzare il dirigente del settore LL.PP. all'adozione di ogni provvedimento gestionale conseguente alla presente deliberazione.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge, presenti e votanti 17 Consiglieri, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in relazione all'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI PARABIAGO
(Provincia di Milano)

Oggetto: Parere del Collegio dei revisori dei Conti in merito alla deliberazione
“Affidamento del servizio pubblico locale di gestione dell’illuminazione votiva dei
cimiteri comunali”

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
del Comune di Parabiago

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Considerato che il sopra citato art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.213, modificando il già citato art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, introduce ulteriori pareri dovuti dall’organo di revisione economico-finanziaria in materia di: “.....3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.....”;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in merito a: “Affidamento del servizio pubblico locale di gestione dell’illuminazione votiva dei cimiteri comunali”;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che prevede la possibilità di affidare servizi strumentali solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Affari Generali;

Per quanto sopra;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile, anche tenuto conto dell’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile.

Parabiago, 09 dicembre 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

Dott. Pelizzari Gaudenzio

Dott. Regazzini Alberto

Dott. Colombini Alberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme collegate



COMUNE DI PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

C.F. 01059460152

Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7

OGGETTO: RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI.

1. Premessa

Il quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali prevede che l'affidamento sia preceduto da "apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

La presente Relazione è pertanto finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma con riferimento all'affidamento del servizio pubblico locale di gestione dell'illuminazione votiva dei tre cimiteri comunali di Parabiago.

In particolare con la Relazione si intende:

- individuare la forma di affidamento prescelta del servizio pubblico locale di gestione dell'illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Parabiago, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;
- dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dell'affidatario previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- indicare le compensazioni economiche ove previste;
- indicare le modalità e le tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dalla scelta della modalità di affidamento proposta.

Al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, la presente relazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Parabiago alla pagina Relazioni ex art. 34, c. 20, D.L. 179/2012:

link: http://trasparenza.comune.parabiago.mi.it/pagina717_enti-controllati.html

2. Il quadro normativo di riferimento per l'affidamento dei servizi cimiteriali qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il servizio cimiteriale attinente la gestione delle lampade votive, o *"illuminazione votiva"*, è stato qualificato come un servizio pubblico locale (Vedi Sentenza n.1893 del Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 aprile 2006) e può assumere la configurazione di concessione di pubblico servizio data la possibilità di remunerazione del servizio dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo (Vedi Sentenza n. 4 del Tar Lombardia Milano, Sezione I, 9 gennaio 2007).

La normativa nazionale dei servizi pubblici negli ultimi anni è stato oggetto di forte trasformazione, che ha inciso sull'originaria disciplina organica contenuta negli articoli 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel), con un'evoluzione scandita dall'abrogazione dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008 prodotta dal referendum del 12-13 giugno 2011, e dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011.

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è ora rinvenibile nell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nell'art. 34, commi 20 e segg. del D.L. 179/2012, conv. in l. 221/2012, oltre che nella normativa comunitaria.

Nel contesto normativo di riferimento vigente, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può pertanto avvenire in alternativa:

- a società di capitale individuata attraverso l'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
- a società a capitale misto pubblico e privato attraverso l'espletamento di procedura di gara di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 per la scelta del socio privato a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cd. a doppio oggetto);
- a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano - affidamento c.d. in house - (Secondo l comma 8 dell'art. 4 del d.l. 95/2012 *"A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house...."*).

3. L'attuale affidamento e regolazione della gestione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri del Comune di Parabiago

Con contratto sottoscritto in data 01.03.1984 l'Amministrazione Comunale di Parabiago a seguito di espletamento di gara affidava alla Ditta Grimi Ferruccio s.a.s. di Parabiago la gestione del servizio lampade votive presso i cimiteri comunali per il periodo 01.01.1984-31.12.1988.

Con Delibera di G.C. n°267 del 14.05.1986 veniva prorogato il servizio per ulteriori 7 anni portando la scadenza al 31.12.1995.

Con delibera del Commissario Straordinario n°569 del 19.10.1993 l'Amministrazione Comunale approvava un nuovo contratto per la gestione della luce votiva presso i

cimiteri, stipulato con la ditta Grimi Ferruccio s.a.s. di Parabiago per un periodo di venti anni con decorrenza dal 01.01.1996 al 31.12.2015.

Con lettera prot. comunale n°1805 del 22.01.2015 la Sig.ra Barbieri Gloria, vedova del Sig. Grimi Ferruccio (deceduto in data 17.11.2014), comunicava che gli eredi intendevano portare alla scadenza naturale il contratto ma che oltre tale termine non avrebbero più assicurato il servizio.

Dal 1993 ad oggi il servizio risulta regolato dal Capitolato Speciale d'Appalto "Gestione luce votiva e rifacimento impianto elettrico presso i cimiteri".

4. Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale.

4.a) Caratteristiche del servizio gestione luce votiva erogato nel Comune di Parabiago.

Il vigente affidamento in concessione alla ditta Grimi Ferruccio s.a.s. di Parabiago prevede che il concessionario provveda a:

- Garantire la fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione votiva accollandosi tutti i costi di fornitura;
- Garantire l'erogazione del servizio di illuminazione votiva a tutti gli utenti che ne facciano richiesta dietro pagamento delle seguenti tariffe:
 - € 22,13 (iva compresa) quali spese di primo allacciamento;
 - € 13,18 (iva compresa) quale canone di abbonamento annuale.
- Mantenere e gestire tutti i rapporti e le comunicazioni con gli utenti, facendosi carico delle eventuali morosità;
- Curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate, dirigere l'esercizio dello stesso impianto e fornire l'energia elettrica per l'illuminazione votiva delle tombe a chiunque ne faccia domanda;
- Osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contrattuali;
- Servirsi di personale idoneo e rispettoso anche in relazione ai luoghi oggetto di intervento;
- Provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine rotte, asportate, fulminate o mancanti per qualsiasi motivo;
- provvedere altresì a proprie cure e spese a quegli spostamenti di cavi e condutture che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal Comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli altri inerenti l'impianto;
- Effettuare la regolare corresponsione al Comune del canone annuo previsto, attualmente pari ad € 5.892,22 (iva compresa) soggetto a rivalutazione istat;

4.2 Obblighi di servizio pubblico e universale

In via generale, i contenuti dell'oggetto del nuovo affidamento corrispondono ai servizi ed attività svolti attualmente e descritti al par. 4.1.

La gestione del servizio di illuminazione votiva sarà pertanto ancora gravato da specifici obblighi di servizio definiti unilateralmente dall'Ente pubblico titolare del servizio (Comune di Parabiago) e imposti al gestore, definiti nel contratto.

In via generale gli obblighi di servizio imposti al gestore dei servizi cimiteriali corrispondono a quelli tipicamente previsti per l'affidamento di servizi pubblici, quali:

- a) uguaglianza: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti diversamente abili;
- b) imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- c) continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, in coerenza con il sistema di comunicazione del Comune di Parabiago;
- e) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.
- f) efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia, anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia, garantendo altresì forme di gestione adeguate anche alla tipologia di utenza con scarsa dimestichezza con le tecnologie moderne e la presenza sul territorio del comune di idonei "sportelli".

Si da atto che le tariffe applicate agli utenti, mantenute uguali a quelle attualmente vigenti, sono in grado di garantire la copertura dei costi complessivi diretti ed indiretti del ciclo di gestione intergrata del servizio dell'illuminazione votiva, consentendo altresì al concessionario la possibilità di riconoscere al Comune di Parabiago un canone annuale fissato in € 6.000,00, lievemente maggiore di quello attuale.

Sia le tariffe applicate agli utenti che il canone annuale riconosciuto al Comune saranno oggetto di adeguamento istat.

5. Affidamento in esclusiva a società in house e verifica dei suoi requisiti

Dato atto che il Comune di Parabiago detiene partecipazioni nella società AMGA Legnano S.p.A. il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici e risulta così suddiviso:

Soci	Quote di partecipazione
Comune di Legnano	65,30%
Comune di Parabiago	17,54%
Comune di Canegrate	7,51%
Comune di Villa Cortese	5,13%
Comune di Arconate	4,33%
Comune di Buscate	0,13%
Comune di Magnago	0,06%

Considerato che:

- tale società svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci tra i quali anche il servizio dell'illuminazione votiva.

- stante l'imminente scadenza dell'attuale concessione del servizio di gestione dell'illuminazione votiva dei cimiteri comunali risulta necessario per il Comune di Parabiago, al fine di garantire la continuità del servizio per la cittadinanza, procedere alla nuova assegnazione del servizio in questione previa scelta della forma di organizzazione dello stesso, nel rispetto di quanto stabilito nella normativa di settore come sopra riportato.
- trattandosi già di un servizio gestito esternamente da oltre 30 anni, non si ritiene praticabile la gestione in economia, stante la carenza di risorse umane determinatasi a seguito delle perduranti politiche restrittive messe in atto negli ultimi anni dai vari governi.

Rilevato che:

- lo statuto sociale di AMGA S.p.A. riporta tutte clausole richieste dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria per rivestire le caratteristiche di un organismo in house;
- non esistono convenzioni CONSIP attive per il predetto servizio;
- le condizioni previste per l'affidamento in house alla società partecipata dall'Ente non risultano peggiorative rispetto a quelle attuali.

Risulta possibile procedere mediante affidamento in house del servizio di gestione dell'illuminazione votiva alla società partecipata AMGA S.p.A.

Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione dell'illuminazione votiva, essa permane in capo all'Amministrazione Comunale di Parabiago, in quanto i servizi oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie dei servizi a rete di cui all'art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 138/2011.

6. Le compensazioni economiche

In considerazione del fatto che le tariffe applicate agli utenti sono in grado di garantire oltre che la copertura dei costi complessivi diretti ed indiretti del ciclo di gestione integrata del servizio dell'illuminazione votiva, anche il riconoscimento al Comune di Parabiago un canone annuale fissato in € 6.000,00 (soggetto a variazione istat), non è prevista nessuna compensazione economica.

CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NONCHE’ LA GESTIONE, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI RELATIVI IMPIANTI DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PARABIAGO.

TRA

Comune di Parabiago codice fiscale e partita IVA n. 01059460152, in persona del _____, in qualità di _____, munito degli occorrenti poteri, qui di seguito denominato anche solo “COMUNE”;

da una parte

E

AMGA Legnano S.p.A., con sede legale in Legnano (MI) – Via per Busto Arsizio n. 53, capitale sociale € 64.140.300,00 interamente versato iscritta al Registro Imprese di Milano, codice fiscale, partita IVA n. 10811500155, in persona dell’Ing. Olindo Garavaglia, in qualità di Amministratore Delegato della Società medesima, munito degli occorrenti poteri, qui di seguito denominata anche solo “AMGA”;

dall’altra parte

qui di seguito disgiuntamente la “PARTE” o, collettivamente, le “PARTI”

PREMESSA

(richiamo DCC n°)

.....

ART. 1

(Oggetto del servizio)

1. Il Comune di Parabiago (MI) affida ad Amga Legnano S.p.A. il servizio di gestione dell’illuminazione votiva dei tre cimiteri comunali (Capoluogo, Villastanza e S. Lorenzo) .
2. Il servizio di gestione dell’illuminazione votiva comprende sia l’espletamento di tutte le attività amministrative con gli utenti sia l’adeguamento tecnologico nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive e degli impianti elettrici esistenti ad esse asserviti.
3. In particolare, l’adeguamento e la manutenzione dovranno riguardare gli impianti:
 - a. delle lampade votive;

- b. di tutte le apparecchiature elettriche ed accessori elettrici esistenti nell'area dei cimiteri comunali, quindi: trasformatori, portalampade, cablaggi, apparati elettronici, quadri, interruttori, linee elettriche, ecc. , asserviti alle lampade votive.

ART. 2

(Durata del contratto)

1. Il servizio disciplinato con il presente Contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà durata sino al 31.12.2020.
2. Allo scadere del contratto tutti gli impianti con i relativi accessori dovranno essere riconsegnati al Comune in buono stato di conservazione e manutenzione, da accertarsi in contraddittorio. Eventuali impianti non in buono stato di conservazione e manutenzione dovranno essere ripristinati a cura e spese di Amga Legnano S.p.A., senza che nulla le sia dovuto.
3. Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso o disdetta. Il Comune di Parabiago si riserva tuttavia la facoltà di prorogare lo stesso per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, previa adozione di apposito atto amministrativo.

ART. 3

(Oneri per la gestione del servizio, canone dovuto dal Concessionario del servizio e dall'utenza)

1. Si precisa che gli oneri occorrenti per la gestione del servizio - ivi compresi i costi derivanti dagli interventi di adeguamento, della costante manutenzione ordinaria e straordinaria (ed in particolare i costi per la sostituzione delle lampade votive e dei relativi accessori e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio), sono a totale carico del concessionario del servizio.
2. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune - entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno ed a titolo di corrispettivo dovuto per la presente Concessione - un canone annuo forfettario inizialmente stabilito in € 6.000,00=; detto importo sarà annualmente aggiornato in base all'eventuale incremento dell'indice nazionale ISTAT concernente le variazioni percentuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (riferite all'anno precedente);
3. Gli utenti che intendano usufruire del servizio - dovranno versare al Concessionario le seguenti tariffe:
 - € 22,13= IVA 22% compresa quali spese di primo allacciamento (per nuovi impianti);
 - € 13,18= IVA 22% compresa quali spese di abbonamento annuale;
4. Tali tariffe, che risultano essere quelle già in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto, potranno essere annualmente aggiornate dal gestore in base all'eventuale incremento dell'indice nazionale ISTAT concernente le variazioni percentuali dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati - riferite all'anno precedente (in tale caso il gestore comunicherà preventivamente al Comune le nuove tariffe, la loro decorrenza ed i dati ISTAT utilizzati per il conteggio):

ART. 4

(Condizioni generali di abbonamento)

1. Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, ha la durata minima di un anno. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:
 - *le spese di manutenzione;*
 - *le riparazioni;*
 - *il ricambio delle lampadine;*
 - *il consumo di energia elettrica;*
 - *la vigilanza della rete e degli impianti;*
2. La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.
3. Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo. L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.
4. La domanda di nuovo abbonamento dovrà essere scritta su apposito modulo fornito dal Concessionario. Il modulo potrà essere variato secondo le esigenze e su richiesta del Comune di Parabiago. La richiesta di abbonamento dovrà essere presentata direttamente al Concessionario.
5. L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, i corrispettivi nella misura stabilita dal precedente art.3.
6. L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulle tombe ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.
7. L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata al gestore almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.
8. L'importo dell'abbonamento alla luce votiva dovrà essere versato anticipatamente tramite le modalità di pagamento previste dal gestore, che dovranno essere improntate alla semplicità per tutte le categorie di utenza. Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo

di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine bruciate e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente.

9. Per il pagamento dell'importo dovranno essere garantite le modalità più adeguate per tutte le tipologie di utenti, ivi compreso quello presso qualsiasi ufficio postale.
10. Nell'eventualità che l'utente risulti insolubile o irreperibile o altro, il gestore potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.
11. Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione di cui all'art.3.
12. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, le quali saranno di unico tipo, tensione e potenza adatte all'impianto; esse saranno fornite dal gestore, che ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.
13. L'utente sarà tenuto a comunicare con sollecitudine al gestore ogni variazione riguardante l'intestazione dell'utenza o cambio di indirizzo, onde evitare disguidi postali e, conseguentemente, sospensione dell'energia elettrica per insolubilità.
14. Ai reclami sarà dato corso, previa esibizione dell'ultima bolletta pagata. I reclami non daranno diritto a differire i pagamenti.
15. Gli impianti, (eccettuati gli apparati decorativi e tutto quanto non costituisce attrezzatura elettrica), saranno eseguiti esclusivamente dal gestore il quale ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.
16. Il concessionario non assumerà responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore di energia elettrica (ENEL), per danni o guasti causati da forza maggiore, per riparazione alla rete, per violenti uragani, incidenti, scioperi ed, in genere, per fatto di terzi. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il versamento del canone di abbonamento.
17. La fornitura di energia elettrica sarà sospesa nei confronti dell'utente che asporti la lampadina, cambi la lampadina con un'altra di potenza superiore, effettui modifiche dell'impianto elettrico con personale diverso da quello del concessionario, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.
18. L'utente che traslochi da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.
19. Il concessionario potrà distaccare gli impianti per persistente morosità dell'utente; qualora quest'ultimo chieda il riattacco della linea, egli dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà, altresì provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento.
20. Nell'abbonamento è compresa l'accensione continua delle lampade, le spese di manutenzione, riparazione, ricambi e consumo di energia elettrica.
21. Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi

diversi da quelli previsti nel presente contratto, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.

22. Resta fermo il diritto per i cittadini di provvedere all'illuminazione delle tombe in maniera diversa che tramite l'energia elettrica.

ART. 5

(Descrizione del servizio lampade votive)

1. Il servizio lampade votive è esercitato da Amga Legnano S.p.A., con propria autonoma organizzazione amministrativa e finanziaria.
2. Rientra nel servizio di cui al presente articolo:
 - a) La gestione di tutti i rapporti con l'utenza (comunicazioni, pagamenti, messe in mora, ecc.), avvalendosi della propria struttura organizzativa con le forme di comunicazione ritenute più idonee, garantendo anche la presenza di uno "sportello fisico" sul territorio comunale i cui periodi di apertura saranno concordati con il Comune di Parabiago;
 - b) L'intestazione delle utenze elettriche indispensabili all'erogazione del servizio ed pagamento, a proprio carico, dei relativi consumi.
 - c) L'adozione degli interventi necessari all'ottimizzazione del servizio, compresa l'adozione di tecnologie finalizzate al risparmio energetico;
 - d) La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici (D.M. 22.01.2008 n. 37 norme CEI e UNI applicabili); essa consisterà nel controllo e nella verifica delle apparecchiature di comando, di trasformazione e di protezione e delle linee elettriche di alimentazione, nonché nelle riparazioni e/o sostituzioni di apparecchiature e dispositivi di impianto e quant'altro necessario ed indispensabile per il buon funzionamento dell'impianto, che dovrà essere mantenuto sempre efficiente e funzionante;
 - e) Il mantenimento in piena efficienza degli impianti ed eventualmente il ripristino di quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 24V/50Hz a tutte le lampade votive, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade, ecc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi installati che dovessero subire variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade;
 - f) La sostituzione delle lampade non funzionanti.

ART. 6

(Esecuzione dei lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti)

1. L'adeguamento tecnologico di tutti gli impianti elettrici e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese di Amga Legnano S.p.A..
2. I lavori d'adeguamento degli impianti tecnologici, sia quelli già esistenti che quelli di nuova realizzazione, dovranno essere svolti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, senza arrecare danni a persone o cose e tenendo conto degli insiemi architettonici dei cimiteri. Tali lavori dovranno prevedere l'adeguamento e/o il rifacimento delle linee elettriche di alimentazione, qualora insufficienti e/o inadeguate e/o non più a norma, al fine di garantire il corretto funzionamento delle lampade votive, l'eventuale sostituzione delle apparecchiature di trasformazione non più efficienti e/o l'installazione di nuovi trasformatori, se ritenuto necessario.
3. Amga Legnano S.p.A. dovrà procedere all'adeguamento dell'impianto in modo da garantire una tensione di esercizio di sicurezza non superiore a 24 volt.
4. Le apparecchiature dovranno essere marcate in modo chiaro, leggibile ed indelebile con le indicazioni del modello del dispositivo con indicazione della tensione di funzionamento e marchio CE.
5. Le diramazioni della rete dovranno estendersi fino ad ogni loculo, tomba o sepoltura, la cui relativa lastra di rivestimento deve sempre essere predisposta, a cura del proprietario, con apposito foro passante per il cavo, fino al corpo illuminante. Per le cappelle private e per gli eventuali ipogei le diramazioni della rete dovranno estendersi fino al muro perimetrale esterno delle costruzioni, mentre gli impianti interni a dette costruzioni dovranno essere realizzati a cura dei proprietari, previo rilascio delle autorizzazioni di legge se dovute; Amga Legnano S.p.A. potrà eseguire l'allaccio di detti impianti interni alla rete solo dopo l'acquisizione del certificato di conformità dell'impianto alle norme. Tale certificato dovrà essere rilasciato dall'esecutore delle opere elettriche inerenti la cappella privata ed a spese del proprietario della cappella stessa.
6. Non potranno essere concessi allacciamenti di luci votive per cappelle private, loculi e fosse, il cui impianto non risponda alle norme di legge o alla regola d'arte.

ART. 7

(Ampliamenti)

1. Amga Legnano S.p.A. dovrà realizzare gli impianti di illuminazione votiva delle nuove tombe e dei nuovi colombari per effetto dei futuri ampliamenti dei cimiteri comunali, intendendo per ampliamenti sia le realizzazioni eseguite oltre l'attuale perimetro dei cimiteri che quelle

eseguite entro i perimetri, qualora le nuove strutture vengano a modificare lo stato preesistente dei luoghi.

2. Detti lavori di ampliamento saranno a carico dell'Amministrazione comunale mentre quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione votiva saranno a carico di Amga Legnano S.p.A., la quale se ne assumerà ogni e qualsiasi onere, ivi compresi quelli che si renderanno necessari a seguito delle esumazioni periodiche, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità da cui possa derivare azione legale da parte di terzi in relazione ai lavori di cui sopra.
3. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, di ampliamento del cimitero e di manutenzione eventualmente effettuati direttamente dal Comune dovranno comprendere la predisposizione per la realizzazione degli impianti di illuminazione, la cui realizzazione sarà eseguita dal Concessionario.
4. Tutti i lavori per la posa dei cavi sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, dovranno essere eseguiti con la più scrupolosa regola d'arte, rispettando il suolo, le pietre, i marmi, in maniera da minimizzare l'impatto della momentanea manomissione eseguita.
5. Dei suddetti impianti realizzati nelle aree di ampliamento, Amga Legnano S.p.A. dovrà assicurare successivamente la piena efficienza di esercizio.

ART. 8

(Risparmio energetico ed impiego di materiali innovativi per l'ottimizzazione degli impianti)

1. Nei lavori d'adeguamento tecnologico di tutti gli impianti elettrici oggetto del contratto, sia quelli preesistenti alla data d'inizio dell'appalto che quelli di nuova realizzazione, Amga Legnano S.p.A. si impegna ad adottare soluzioni tecniche e proposte che assicurino e garantiscano il risparmio energetico, impiegando appropriate scelte innovative per l'ottimizzazione degli impianti elettrici con elevato rapporto costi/benefici.
2. Tutti gli impianti e gli allacciamenti presenti nell'area interna dei cimiteri comunali, dovranno essere tecnologicamente adeguati in conformità alle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. o di quelle che, in vigore del contratto, potrebbero essere emanate. Tale normativa dovrà essere osservata ed applicata anche per i nuovi impianti elettrici da realizzarsi nel cimitero in caso di suo ampliamento o di sua ristrutturazione funzionale.
3. I materiali e i componenti elettrici da installare dovranno essere muniti del marchio CE, IMQ o di equivalente marchio europeo riconosciuto. Il personale incaricato dell'esecuzione dei lavori

dovrà essere dotato di ogni strumento o attrezzatura a norma per eseguire l'intervento richiesto.

4. E' in facoltà di Amga Legnano S.p.A. proporre soluzioni tecniche alternative: se ritenuto utile e/o necessario, applicare unità remote intelligenti per la protezione delle linee e dei guasti e per il loro ripristino automatico e sezionatori per facilitare l'individuazione del guasto e intervenire per il ripristino senza necessità di distacco totale.

ART. 9

(Adattamenti e modifiche)

1. Il Comune nel corso del presente contratto potrà suggerire tutte le modifiche e gli adattamenti che riterrà opportuni senza, comunque, alterare l'ottimizzazione degli impianti e senza rendere onerosa la scelta di soluzioni alternative a quelle progettuali.

ART. 10

(Oneri di manutenzione)

- 1 Per tutta la durata del contratto Amga Legnano S.p.A. ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza e funzionamento gli impianti elettrici oggetto di esso.
- 2 Amga Legnano S.p.A., in costanza di tempo e per tutto il periodo contrattuale, avrà l'obbligo:
 - a) di assicurare che gli impianti elettrici a servizio delle lampade votive siano regolarmente efficienti in modo che le lampade votive stesse possano restare accese 24 ore al giorno di tutti i giorni dell'anno, ricevendo la necessaria corrente elettrica a bassa tensione;
 - b) di effettuare la sostituzione, entro 5 (cinque) giorni solari dalla segnalazione degli utenti o dell'Ufficio Cimiteriale comunale, delle lampade votive difettose, bruciate o deteriorate, dei porta lampade difettosi e la riparazione dei cavi elettrici, in modo da ripristinare l'illuminazione del loculo, della tomba, della sepoltura o della cappella privata;
 - c) di effettuare, annualmente, una revisione totale di tutte le utenze e degli impianti elettrici, assicurando la regolare illuminazione delle lampade delle sepolture i cui proprietari risultino in regola con il pagamento dei canoni annuale di utenza.
- 3 E' vietato subappaltare il servizio in tutto od in parte ad altra ditta ed è nulla la cessione, totale o parziale, del contratto pena la risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione. Sarà autorizzabile il solo subappalto, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei lavori di adeguamento e/o ampliamento delle reti e degli impianti di illuminazione.
- 4 Ogni anno, per il 25 ottobre l'impianto dovrà essere in ordine e perfettamente funzionante, in modo da garantire l'accensione di tutte le lampade votive il giorno dedicato alla

commemorazione dei defunti. Nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 4 novembre non potranno essere eseguiti lavori, tranne che per motivi di urgenza, preliminarmente autorizzati dal Comune.

ART. 11

(Spostamenti - Ripristini)

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, con oneri a proprio carico, richiedere ad Amga Legnano S.p.A. lo spostamento e conseguente ripristino dell'impianto, ove ciò si rendesse necessario per l'esecuzione di lavori di sistemazione di strade, aiuole, loculi, nonché per la ristrutturazione dei servizi comunali annessi al cimitero.
2. Nel caso di ristrutturazione delle sepolture e delle cappelle private, Amga Legnano S.p.A. dovrà provvedere alla disattivazione e alla rimozione dell'impianto elettrico esistente, nonché al ripristino dello stesso a richiesta del Comune ovvero del proprietario della sepoltura o della cappella privata; le opere eseguite saranno pagate in economia dal proprietario della sepoltura o della cappella privata.
3. Il Comune o i privati s'impegnano ad avvertire Amga Legnano S.p.A. prima dell'inizio di eventuali lavori nel cimitero, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti o costruzione di tombe di famiglia onde evitare possibili danni agli impianti elettrici esistenti nel sottosuolo o sulle pareti.

ART. 12

(Verifiche e controlli)

1. Amga Legnano S.p.A. ha l'obbligo di effettuare il servizio di manutenzione e sorveglianza delle lampade, ispezionando ogni singolo impianto periodicamente e provvedendo immediatamente alla riattivazione delle parti d'impianto non funzionanti. Per guasti che coinvolgono non una lampada ma settori di impianto, l'intervento di riparazione dovrà essere tempestivo. La manutenzione generale dovrà essere effettuata regolarmente, secondo le necessità ambientali e funzionali, al fine di assicurare regolarità di funzionamento e aspetto decoroso.
2. Per tutto il periodo di vigenza del contratto Amga Legnano S.p.A. dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle verifiche dell'impianto di terra secondo le scadenze di legge, rimettendo all'Amministrazione comunale idonea certificazione attestante la regolarità dell'impianto.
3. Contestualmente alla stipula del presente contratto dovrà essere effettuata, in contraddittorio il Comune, la verifica sulla consistenza degli impianti e loro descrizione, nonché l'accertamento della consistenza del numero delle lampade votive, redigendo apposito verbale firmato dai Responsabili delle Parti.

4. Al momento della sottoscrizione del presente contratto Amga Legnano S.p.A. indicherà il nominativo del proprio referente verso il Comune per la gestione del servizio.
5. Annualmente, Amga Legnano S.p.A. dovrà provvedere ad effettuare la revisione generale e complessiva di tutte le utenze e degli impianti elettrici, in modo da assicurare la regolare illuminazione delle lampade delle sepolture i cui proprietari risultino in regola con il pagamento dei canoni di utenza.
6. Alla scadenza del contratto, gli impianti dovranno essere in perfetta efficienza e in ottimo stato di manutenzione; tali circostanze dovranno risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti.

ART. 13

(Personale e disciplina sul luogo di lavoro)

1. Amga Legnano S.p.A. potrà eseguire i lavori oggetto del presente contratto tramite imprese qualificate del settore, opportunamente selezionate, ai sensi dell'art. 9, comma 3, precedente.
2. Amga Legnano S.p.A. dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi. La formazione di tutto il personale impiegato oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro e tenere conto anche degli eventuali rischi "interferenziali" così come esplicitamente indicato dalla legge. Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere disposte con operatori che hanno avuto un corrispondente percorso formativo in materia di salute e sicurezza.
3. Amga Legnano S.p.A. è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresa la dotazione dei "dispositivi di protezione individuale" (DPI), in conformità alle vigenti norme di legge in materia specifica (D.Lgs. 03 agosto 2009 n. 81 e s.m.i.); è obbligata, altresì, a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche.
4. Amga Legnano s.p.a. dovrà elaborare un documento di valutazione dei rischi, dove si evidenzieranno i rischi dovuti a possibili "interferenze" e le misure di sicurezza per la loro eliminazione o il contenimento, tale da permettere il lavoro in sicurezza. Inoltre il personale in carico ad Amga Legnano S.p.A., sarà obbligato a partecipare, ove promosse dall'Amministrazione comunale committente, alle operazioni di cooperazione e coordinamento. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determina grave inadempimento e, come tale, rappresenta causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

5. Tutto il personale in carico ad Amga Legnano S.p.A. dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento. Amga Legnano S.p.A. dovrà curare particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.
6. Il Comune avrà diritto di inibire l'accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti di Amga Legnano S.p.A. che tenessero un contegno scorretto e non conforme all'austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune.
7. Al personale di Amga Legnano S.p.A. addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nel cimitero in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento. Sarà pure consentito ad Amga Legnano S.p.A. prendere visione dei decessi giornalieri, qualora necessario per l'esecuzione del servizio e nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali.
8. Amga Legnano S.p.A. dovrà provvedere all'assicurazione infortuni e alle contribuzioni sociali per il personale impiegato per l'intera durata del contratto di servizio, secondo le disposizioni del CCNL e delle leggi in materia.

ART. 14

(Sicurezza dei cantieri)

1. Amga Legnano S.p.A. dovrà assicurare, senza alcun compenso speciale, tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.
2. Amga Legnano S.p.A. dovrà porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti; per tale ragione, qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dal Comune di Parabiago, Amga Legnano S.p.A. dovesse riscontrare nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Comune.
3. Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei siti, Amga Legnano S.p.A. dovrà prendere opportuni accordi con il Comune. In caso di emergenza, però, Amga Legnano S.p.A. ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Comune.

4. Amga Legnano S.p.A. non avrà diritto a compensi addizionali rispetto a quanto previsto in contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne' potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che il Comune disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.
5. Amga Legnano S.p.A. è tenuta, altresì, ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico.

ART. 15

(Inadempienze)

1. In caso di inadempienze alle norme del presente contratto ovvero di negligenza o irregolarità nel funzionamento del servizio, l'Amministrazione comunale, fatta salva la rescissione in danno, potrà, previa contestazione dell'addebito, avvalersi della facoltà di eseguire in proprio o affidando ad altra Ditta i lavori da effettuarsi addebitando ad Amga Legnano S.p.A. gli oneri relativi.
2. Ogni inadempienza ritenuta lieve potrà comportare l'applicazione della penalità di € 100,00 (euro cento/00) con la sola formalità della previa contestazione di addebito.

ART. 16

(Risoluzione del contratto per inadempimento)

1. E' motivo di risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice civile, del contratto per inadempimento di Amga Legnano S.p.A. al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - mancata attuazione da parte di Amga Legnano S.p.A. di interventi tecnologici e revisionali adeguati;
 - abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
 - comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
 - applicazione agli impianti elettrici preesistenti ed a quelli di nuova realizzazione di soluzioni tecniche che non assicurino e non garantiscano il risparmio energetico previsto
 - impiego di materiali non sufficienti alla ottimizzazione degli impianti elettrici;
 - scarsa manutenzione degli impianti elettrici che si riflette sul regolare funzionamento degli stessi;
 - irregolare e non tempestiva sostituzione delle lampade votive deteriorate e non funzionanti.
 - Richiesta agli utenti di compensi diversi dai quelli stabiliti dal presente contratto.

ART. 17

(Responsabilità verso terzi - Coperture assicurative)

Il concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all'interno dei cimiteri comunali in dipendenza degli impianti avuti in consegna e/o installati. Il comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra i terzi ed il concessionario, fermo restando che per l'intera durata del contratto di affidamento del servizio di gestione dell'illuminazione votiva dei cimiteri comunali, Amga Legnano S.p.A. dovrà dotarsi di adeguata polizza assicurativa.

ART. 17

(Trattamento dati personali)

AMGA S.p.A. garantirà il trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme di legge.

ART. 18

(Controversie e Foro competente)

1. Ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto che dovesse insorgere tra le Parti, è deferita alla competenza giurisdizionale del Foro di Busto Arsizio.

Legnano, li _____

Il Comune di Legnano

Amga Legnano SpA

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 18-12-2015

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da:

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Borghi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Domenico d'Apolito)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 05-01-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Domenico d'Apolito)

ORIGINALE

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Domenico d'Apolito)